



NOTAIO  
DOMENICO CHIOFALO

Viale Trieste n. 20 - 21046 Malnate  
Tel. 0332 860273 - Fax 0332 424343  
dchiofalo@notariato.it  
studio@notalochiofalo.it

N. 9229 del Repertorio - N. 3535 della Raccolta  
**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

della "SOS MALNATE SMS - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"

con sede in Malnate

C.F. 02615950124

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di settembre, in Malnate, nel mio studio in Viale Trieste n. 20, alle ore diciotto e trentacinque.

**19 settembre 2013**

Avanti a me dott. DOMENICO CHIOFALO, Notaio in Malnate, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

**E' PRESENTE IL SIGNOR:**

AMPOLLINI MAURIZIO nato a Varese il giorno 8 ottobre 1960, che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' di mutuo soccorso:

**"SOS MALNATE SMS - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"**, con sede in Malnate, Via I Maggio n. 10, presso cui e' domiciliato per la carica, codice fiscale e partita IVA 02615950124.

Io Notaio sono certo dell'identita' personale, qualifica e poteri di esso comparente, il quale mi dichiara che per oggi a quest'ora, presso questo luogo, e' stata convocata, in seconda convocazione, stante che quella per ieri in prima convocazione e' andata deserta, mediante avviso affisso nei locali della sede sociale in data 30 luglio 2013, nonche' comunicazione a mezzo stampa locale in data 20 agosto 2013 sul quotidiano locale "La Prealpina", l'assemblea straordinaria della detta societa' di mutuo soccorso, per discutere e deliberare sul seguente:


**ORDINE DEL GIORNO**

1. Modifica della denominazione sociale;
2. Adeguamento oggetto sociale;
3. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa.

Ai sensi dello statuto della societa' di mutuo soccorso assume la presidenza il signor AMPOLLINI MAURIZIO, il quale invita me Notaio a redigere il presente verbale per fare constare da esso quanto sara' discusso e deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente constata e mi fa constatare che, oltre lui, sono presenti, in proprio numero nove soci signori Ampollini Maurizio, Benzoni Alberto, Magnoni Vittorio, Radaelli Enrica, Pedrazzini Massimo, Croci Luca, Falchi Piervanni, Lolli Luciano e Bianchi Roberto, soci regolarmente iscritti ed aventi diritto a partecipare all'assemblea;

- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione signori Ampollini Maurizio, Presidente, ed i Consiglieri signori Benzoni Alberto, Magnoni Vittorio, Radaelli Enrica e Pedrazzini Massimo;



Domenico Chiofalo  
Viale Trieste 20 - 21046 Malnate (VA) - Tel. 0332 860273 - Fax 0332 424343  
e-mail: dchiofalo@notariato.it

- che sono presenti i membri del Collegio Sindacale signori Lolli Luciano, Falchi Piervanni e Domanico Alberto;
- che l'organo di vigilanza monocratico e' stato debitamente avvisato.

Il Presidente, presente l'organo amministrativo e l'organo di controllo, accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita ai sensi dello statuto l'assemblea in seconda convocazione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati.

Il Presidente evidenzia l'opportunita' di apportare delle modifiche allo statuto sociale adeguandolo alla normativa attualmente vigente in materia di Societa' di Mutuo Soccorso al fine dell'iscrizione della medesima al Registro delle Imprese Sociali cosi' come previsto da decreto 6 marzo 2013 pubblicato in G.U. N. 11 Anno 154 del 19 marzo 2013, con conseguente modifica della denominazione sociale in "Societa' di Mutuo Soccorso di MALNATE e dell'Insubria", dell'adeguamento dello scopo e dell'oggetto sociale nonche' approvare un nuovo testo di Statuto che regolerà la societa' di mutuo soccorso.

Il Presidente illustra il percorso attraverso cui si e' giunti all'elaborazione di queste proposte e motiva tutte le principali modifiche rispetto a quanto previsto nello statuto attualmente vigente.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, con voto espresso in maniera palese, con il voto favorevole di tutti i soci presenti

#### DELIBERA

- A) di modificare la denominazione della societa' di mutuo soccorso da "SOS MALNATE SMS - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" in "Societa' di Mutuo Soccorso di MALNATE e dell'Insubria";
- B) di adeguare l'oggetto sociale prevedendo che la societa' di mutuo soccorso eserciti le seguenti attivita':  
"In particolare la mutua potra' svolgere l'attivita' di:
  - a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie a soggetti particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
  - b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
  - c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
  - d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
  - e) gestione di strutture quali Centri Diurni integrati per

anziani, poliambulatori polispecialistici, ed altre dedicate al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari-assistenziali dei propri soci, nonche' servizi di telesoccorso e di assistenza domiciliare;

f) istituzione o gestione di fondi sanitari integrativi di cui alla legge 30 dicembre 1992, n° 502;

g) promozione di azioni di rafforzamento dei principi della mutualita' e di legami di solidarieta' fra i soci nonche' fra questi ultimi ed i cittadini.";

C) di **adottare lo statuto** aggiornato, comprensivo delle modifiche apportate, cosi' come proposte dal Presidente, nel testo che firmato dal componente al presente si allega sotto la lettera "A";

D) di **dare mandato** al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Ampollini Maurizio, di apportare al presente verbale ed al presente statuto eventuali modifiche richieste in sede di pubblicazione nel Registro delle Imprese Sociali od eventualmente richieste dalle autorita' competenti e di dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

Il Presidente proclama, quindi, i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare poiche' nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e dieci.

Le spese del presente atto relative e consequenziali sono a carico della societa' di mutuo soccorso.


Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.


Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale da me letto al componente il quale lo approva e con me lo sottoscrive all'ora su indicata.

Quest'atto e' scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano a cura di me Notaio su cinque pagine e quanto fin qui di questa sesta di due fogli.

F.to Maurizio AMPOLLINI

F.to Notaio Domenico CHIOFALO





"A"  
Legato .....  
9229 ..... del Repertori  
3535 ..... del .....

**STATUTO DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO**  
**TITOLO I**

**Denominazione, durata e sede**

**Art. 1. Denominazione**

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso denominata "Società di Mutuo Soccorso di MALNATE e dell'Insubria", qui di seguito chiamata per brevità mutua. La stessa nasce su ispirazione dell'organizzazione di volontariato SOS MALNATE ONLUS cui si affianca in piena autonomia per perseguire le specifiche finalità più avanti elencate e si propone di essere la continuazione ideale della "Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai e i Contadini di Malnate e comuni circoscrivibili" fondata il 1° settembre 1874.

La mutua acquista personalità giuridica ed è una mutua volontaria disciplinata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e s.m..

**Art. 2. Durata**

La durata della mutua è fissata fino al 31/12/2050, termine che può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

**Art. 3. Sede**

La mutua ha sede in Malnate. Essa può essere costituita su tutto il territorio comunale e nei comuni vicini o in genere dell'Insubria, con delibera degli organi competenti, sedi secondarie, uffici, comitati, nonché gruppi di soci coordinati da strutture organizzative a livello territoriale i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal regolamento.

**TITOLO II**

**Scopo e oggetto**

**Art. 4. Scopi, oggetto**

La mutua, che non ha alcun fine di speculazione e di lucro, ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto.

La mutua opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

In particolare la mutua potrà svolgere l'attività di:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie a soggetti particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti



reddituale personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

e) gestione di strutture quali Centri Diurni integrati per anziani, poliambulatori polispecialistici, ed altre dedicate al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari-assistenziali dei propri soci, nonché servizi di telesoccorso e di assistenza domiciliare;

f) istituzione o gestione di fondi sanitari integrativi di cui alla legge 30 dicembre 1992, n° 502;

g) promozione di azioni di rafforzamento dei principi della mutualità e di legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed i cittadini.

#### Art. 5. Modalità operative

Inoltre per realizzare quanto sopra espresso, sarà possibile:

a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

c) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

d) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;

e) attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto;

f) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statutari, anche attraverso la pubblicazione di stampe periodiche e non, la collaborazione con emittenti radio e televisive, forme di comunicazione telematica.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea.

### TITOLO III

#### Soci

#### Art. 6. Soci ordinari

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Possono essere soci ordinari della mutua le persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni residenti nel territorio dell'Insubria e degli altri comuni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, possono divenire soci altre Società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

#### Art. 7. Soci onorari, soci sovventori

Oltre ai soci ordinari si distinguono le seguenti categorie di soci:

a) soci onorari;

b) soci sovventori.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in

modo rilevante il perseguimento degli scopi della società. Essi non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali né diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla società. Sono soci sovventori coloro che effettuano conferimenti patrimoniali a favore della società.

#### **Art. 8. Modalità di ammissione del socio**

Per essere ammesso a far parte della mutua in qualità di socio l'aspirante deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta su apposito modulo fornito dalla mutua stessa facendola controfirmare da un socio effettivo.

Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, sotto pena di esclusione dalla società.

Sull'ammissione decide il Consiglio di Amministrazione motivando la propria decisione in caso di rigetto.

È consentito reclamare presso il Consiglio la decisione relettiva entro dieci giorni dalla sua comunicazione all'aspirante socio. Su tale reclamo il Consiglio esprimerà la sua decisione definitiva nei successivi dieci giorni.

#### **Art. 9. Obblighi dei soci**

I soci ordinari sono tenuti a versare le quote sociali, le tasse d'ammissione, i premi e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tale qualità si acquisisce a partire dal trentesimo giorno seguente l'accettazione della domanda d'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10. Recesso**

Il socio può recedere dalla mutua con preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e in ogni caso nel rispetto del regolamento.

#### **Art. 11. Esclusione**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza del socio dello statuto e del regolamento;
- b) morosità del socio nel pagamento delle quote, tasse, premi, ecc.;
- c) mutamento dell'attività lavorativa del socio quando la nuova condizione sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento e dallo statuto;
- d) condanna del socio per atti infamanti;
- e) comportamenti del socio dannosi in genere per la mutua e il suo funzionamento;
- f) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della mutua.

#### **Art. 12. Scioglimento del vincolo**

In caso di recesso del socio o di esclusione nessun importo verrà liquidato al medesimo.

#### TITOLO IV

##### Esercizio sociale e rendiconto consuntivo

##### Art. 13. Patrimonio sociale

Il patrimonio della mutua è costituito da beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai soci.

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- e) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

##### Art. 14. Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

##### Art. 15. Esercizio finanziario

L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

#### TITOLO V


##### Organi sociali e loro poteri

##### Art. 16. Organi della società

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

*Handwritten signature: "Giacca Suppelli"*





- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei probiviri.

**Art. 17. Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Il socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio ordinario avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Nessun socio ordinario può rappresentare più di un socio.

L'Assemblea è presieduta dal presidente e in sua mancanza da persona designata dall'assemblea.

**Art. 18. Assemblea ordinaria e straordinaria**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci;
- b) determinarne il numero dei componenti ed eleggere il Consiglio di Amministrazione
- c) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- d) determinare il compenso eventualmente dovuto agli amministratori e ai sindaci;
- e) approvare i regolamenti interni;
- f) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'assemblea e da esso preventivamente vagliate;
- f) ratificare sull'istituzione degli organismi previsti dall'art. 3 e sull'adesione e partecipazione agli organismi previsti dall'art. 4 del presente Statuto.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) modificare lo statuto;
- b) procedere allo scioglimento della mutua nominando i liquidatori;
- c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

**Art. 19. Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinarie o straordinarie viene convocata con avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ne viene data comunicazione a mezzo stampa locale e anche con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi,

l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

#### **Art. 20. Quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea**

Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Quando la prima riunione vada deserta l'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nel giorno successivo.

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa degli intervenuti nell'assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi degli intervenuti nell'assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.

#### **Art. 21. Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 7 (sette) Consiglieri. Essi sono eletti fra i soci e durano in carica 3 (tre) anni, sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri rimasti, purché siano almeno la metà più uno, provvedono a sostituirli per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente ai quali spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Nomina pure un segretario che potrà essere anche non socio non rivestente carica di Consigliere.

#### **Art. 22. Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la ge-

stione della mutua ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;
- e) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere e licenziare il personale;
- g) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
- h) deliberare l'apertura di sedi sul territorio comunale e dei comuni vicini, nonché l'adesione e partecipazione agli organismi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

#### **Art. 23. Riunioni del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità se la votazione è palese prevale il voto del Presidente, se è segreta il risultato della parità equivale a rigetto.

#### **Art. 24. Organo di controllo**

Nei casi di legge la società deve nominare un organo di controllo, con deliberazione assembleare (nella quale deve essere fissato il relativo emolumento, per tutta la durata della carica).

L'organo di controllo può essere nominato, altresì, per decisione dei soci.

Detto organo di controllo sarà costituito da un solo membro effettivo ed avrà, in ogni caso, le competenze ed i poteri stabiliti dall'art. 2477 Cod.Civ. e dalle norme ivi richiamate: pertanto, all'organo di controllo, se nominato, è affidata anche la revisione legale dei conti.

#### **Art. 25. Collegio dei probiviri**

La definizione delle vertenze che dovessero sorgere tra la mutua e i singoli soci è demandata ad un Collegio di tre probiviri nominato per ogni singolo caso e composto di 3 membri: uno designato dal socio, un altro dal Consiglio di Amministrazione ed il terzo d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Varese.

Il collegio dei probiviri, quale organo arbitrale funzionerà con poteri di amichevole composizione, giudicherà inappellabilmente, anche senza formalità di procedure, irritualmente, stabilendo anche in ordine alle eventuali spese.



TITOLO VI  
Scioglimento e liquidazione

Art. 26. Scioglimento


In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 27. Clausola finale

Per quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali sulle mutue volontarie.

*Luigi Supers*

*[Handwritten signature]*



Copia conforme all'originale depositato ai miei atti.  
Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

**Registrato** presso l'Ufficio Territoriale di VARESE il  
giorno 11 ottobre 2013 al n. 6515 serie 1T, per Euro  
168,00. Bollo esente.

Malnate li 24/10/2013

